

REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DI INCENTIVI FINANZIARI PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' ECONOMICHE NEI CENTRI STORICI

Art. 1 Finalità

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle iniziative finalizzate ad individuare strumenti per la promozione, incentivazione, riqualificazione e rivitalizzazione dei Centri storici, con il presente Regolamento dispone misure di sostegno finanziario per favorire l'insediamento di attività economiche nei centri storici di Castiglione del Lago come individuati nell'appendice 1).

Art. 2 Benefici concedibili e tipologie di spesa ammesse

I benefici concedibili per le finalità sopra descritte sono:

1) Contributo economico che verrà corrisposto sulla base delle spese documentate, sostenute dal soggetto interessato per la locazione e l'allestimento del locale sede dell'azienda, ivi comprese le spese sostenute per l'eventuale ristrutturazione dell'immobile. Il contributo concesso non potrà essere comunque superiore:

- ad € 3.000,00 per apertura di nuove attività;
- ad € 2.000,00 a favore di attività già esistenti, fuori dai centri storici del Comune di Castiglione del Lago, che trasferiscano la propria sede nel centro storico.

Le tipologie di spesa, sempre documentate, ammesse al suddetto contributo sono le seguenti:

- a) ristrutturazione dei locali, allaccio utenze;
- b) acquisto di macchine ed attrezzature nuove di fabbrica strumentali allo svolgimento dell'attività; ad esclusione di autovetture, ciclomotori, telefoni cellulari;
- c) adeguamento degli impianti alle normative sanitarie, comunitarie e di protezione dell'ambiente.
- d) progettazione degli interni del locale.

Tutti i costi si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi ed ogni altra imposta.

- 2) Esenzione dal tributo dovuto per la tassa rifiuti (TARI)

La copertura finanziaria delle spese relative ai benefici previsti nel presente articolo è assicurata dalla istituzione di un apposito stanziamento di spesa nel Bilancio di Previsione.

Art. 3 Beneficiari

Sono sostenute con le agevolazioni fiscali e tributarie previste dal presente regolamento le imprese sotto qualsiasi forma giuridica costituite e/o le unità locali di nuova costituzione, intese come quelle che risultano avviate da non più di tre mesi. che, dopo la pubblicazione del bando attuativo del presente Regolamento, localizzeranno un'attività economica nei Centri Storici del Comune, come individuato dal Piano Operativo e con le normative previste nello strumento urbanistico.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Regolamento solo le imprese che, nel rispetto di quanto previsto nei relativi piani, nelle norme di attuazione e nei regolamenti vigenti, intendono aprire un'attività commerciale che non risulti esclusa nel successivo art. 4.

Art. 4 –Attività non ammesse a contributo

Sono escluse le attività che includono anche parzialmente la vendita di:

armi, munizioni e materiale esplosivo, inclusi i fuochi d'artificio;

- articoli per soli adulti;
- articoli monoprezzo;
- vendita attraverso distribuzione automatica;
- attività di scommesse e gioco che comprendono anche parzialmente apparecchi automatici;
- attività di "compro oro";
- attività rumorose che non rientrino nella fascia dei centri storici del piano di zonizzazione acustica.

Art. 5 – Requisiti per l'ammissibilità

Possono presentare domanda di agevolazione i titolari o rappresentanti legali delle imprese e/o unità locali che, alla data di presentazione della domanda, hanno avviato o intendano avviare una attività nel centro storico o aperto una unità locale devono:

- a) essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese;
- b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- c) non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Ordinamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Castiglione del Lago e coloro i quali risultano essere stati messi in mora dal Comune stesso per tributi o entrate patrimoniali.
- i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Art. 6 - Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni

L'applicazione delle agevolazioni deve essere richiesta dagli interessati con apposita istanza indirizzata al Comune di Castiglione del Lago, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune medesimo e pubblicata sul sito istituzionale. L'istanza deve essere presentata al Protocollo del Comune o inoltrata attraverso il servizio postale o via Posta Elettronica Certificata (PEC), entro tre mesi dalla data di pubblicazione del bando.

Le domande pervenute oltre il periodo stabilito, saranno prese in considerazione solo nel caso in cui le domande presentate entro i termini siano insufficienti ad esaurire il plafond stanziato a bilancio.

Farà fede elusivamente la data di ricezione apposta dall'Ufficio Protocollo del Comune.

La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione, i dati anagrafici del soggetto richiedente, l'indicazione del tipo di attività che si intende avviare e dovrà essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnico descrittiva degli interventi che dovranno essere eseguiti presso l'immobile destinato all'attività economica a firma di tecnico abilitato ;
- b) preventivi relativi agli interventi da realizzare, alle attrezzature da acquistare e agli allestimenti necessari all'avvio;
- c) titolo di possesso dei locali ossia atto di proprietà dell'immobile o impegno di contratto di affitto con l'indicazione del relativo canone per i locali assunti in locazione o atto di concessione in comodato d'uso;
- d) dichiarazione di impegno a proseguire l'attività nei locali del Centro Storico almeno per un triennio pena la restituzione del contributo.

Art 7 Disciplina del contributo economico

I contributi verranno assegnati ai soggetti che si saranno utilmente posizionati nella graduatoria redatta applicando i punteggi previsti nel successivo art. 7 del presente Regolamento.

L'attività economica deve essere avviata entro e non oltre i 12 mesi a partire dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo, pena l'esclusione dalla graduatoria e conseguentemente la decadenza dal diritto di ottenere la corresponsione della somma riconosciuta, e restituzione delle somme erogate.

Il contributo riconosciuto sarà liquidato nella misura del 50% al momento della concessione e il restante 50% ad apertura dell'attività documentata da SCIA o Autorizzazione a seconda del regime autorizzatorio previsto per il tipo di attività che si intende avviare.

Art. 8 - Graduatoria

L'ammissione al finanziamento sarà riconosciuta ai partecipanti che si saranno utilmente collocati in graduatoria e sino alla concorrenza delle somme messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale nell'apposito capitolo di bilancio.

La graduatoria dei beneficiari verrà stilata secondo i seguenti criteri di valutazione con applicazione dei punteggi a fianco di ciascuno indicato:

- a) per innovazione e inclusione sociale - punti 2
- b) per disoccupati punti 3
- c) per apertura di attività artigianali, artistiche e creative - punti 2
- d) per apertura di attività da parte di giovani under 30 anni - punti 1

A parità di posizione in graduatoria verrà data preferenza al concorrente di sesso femminile.

Nel caso in cui il soggetto concorrente è una persona giuridica i criteri soggettivi sopra elencati saranno riferiti al legale rappresentante dell'impresa.

Art. 9 – Erogazione del contributo

Ai soggetti utilmente ammessi al beneficio sarà data comunicazione di ammissione al contributo che sarà provvisoriamente riconosciuto sulla base della documentazione presentata ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

La liquidazione del saldo del contributo verrà disposta una volta avviata l'attività sulla base di documentazione verificata e vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale delle spese effettivamente sopportate per l'allestimento, compresa eventuale ristrutturazione, del locale, nonché le spese di fitto.

Il soggetto partecipante avrà titolo a concorrere all'assegnazione di un solo contributo. Qualora presentasse richiesta di incentivo per una seconda attività, tale richiesta verrà esaminata con riserva e sulla base delle disponibilità finanziarie.

A pena di esclusione al momento dell'erogazione del contributo le imprese dovranno:

- a) risultare attive all'atto della rendicontazione;
- b) trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 5

Art. 10 – Integrazione della domanda

Per le domande di ammissione al contributo che risulteranno incomplete, verrà richiesta l'integrazione dei dati e/o dei documenti presentati. Detta integrazione dovrà essere effettuata entro il termine di 5 giorni dalla data di notifica della richiesta inviata dall'Ufficio istruttore, pena l'esclusione dall'ammissione al contributo.

Art. 11 - Istruttoria

L'istruttoria delle domande, la formulazione della graduatoria sarà curata dal SUAPE. Prima della pubblicazione la graduatoria sarà portata alla visione della Commissione Consiliare preposta. La concessione dei contributi sarà disposta con Determinazione del Responsabile del Servizio previa. Gli elenchi dei beneficiari del contributo verranno resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune per 15 giorni consecutivi.

Art.12 – Esenzione TARI

A tutti i soggetti che presenteranno domanda come disciplinata negli articoli precedenti, indipendentemente dalla collocazione in graduatoria e purchè in possesso dei requisiti richiesti, è concessa per la sede operativa nella quale si svolge l'attività nel centro storico e per un periodo di tempo pari ai primi 3 (tre) anni di esercizio della stessa l'esenzione dal tributo dovuto per il servizio rifiuti (TARI);

Il beneficio per ogni singolo contribuente consiste nell'esenzione dal pagamento del TARI, con un tetto massimo che comunque non potrà superare 400,00 (quattrocento/00) euro annui.

Le agevolazioni decorrono dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento e comunque da quella successiva all'effettivo inizio della nuova attività insediata nel centro storico, desumibile dalla dichiarazione presentata ai fini della TARI.

Le misure delle agevolazioni previste sono concesse fino all'ammontare stabilito negli stanziamenti che annualmente il Comune prevederà. Tale agevolazione non ricadrà tra i costi del servizio indicati nel Piano Economico Finanziario ma rimarranno a carico del bilancio generale.

Il Servizio Tributi sottopone l'istanza ad istruttoria tecnica anche con il supporto di altri uffici comunali e verifica la regolarità della richiesta e procederà al riconoscimento delle agevolazioni, previo riscontro da parte del Servizio Attività Produttive in ordine alla regolare procedura di avvio e mantenimento dell'attività intrapresa nel corso dei tre anni previsti.

Art. 13 – Obblighi dei beneficiari

I soggetti che beneficeranno dei benefici previsti dal presente Regolamento avranno l'obbligo di avviare e tenere in esercizio l'attività nei locali dei Centri Storici con divieto di cessazione e trasferimento della stessa, per fitto o per cessione d'azienda, per almeno 3 anni, a decorrere dalla data di concessione del contributo, pena la revoca e restituzione al Comune dell'intera somma erogata.

Non incorre nella revoca del contributo il soggetto che nel suddetto periodo trasferisce l'esercizio in altri locali del Centro Storico o che cessa l'attività per cause di forza maggiore quali il decesso del beneficiario senza prosecuzione dell'attività da parte degli eredi e sopravvenuta inidoneità assoluta a qualsiasi tipo di impiego e mansione, debitamente certificata dalla struttura sanitaria competente.

Art. 14 - Revoca e recupero

L'Amministrazione Comunale attiverà le procedure legali per la revoca ed il recupero coatto dei benefici concessi in danno del soggetto che, incorso nella decadenza del beneficio di cui all'art. 12, non restituirà la somma liquidata nei termini perentori che gli verranno assegnati.

In tale situazione il soggetto beneficiario è tenuto a corrispondere anche gli interessi e le spese legali per il recupero della relativa somma.

Art. 15 - Controlli

L'Amministrazione effettuerà, sulle domande presentate e sulla documentazione prodotta, controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dall'interessato. I controlli saranno effettuati anche tramite ispezioni da parte del personale dell'Ufficio tecnico comunale coadiuvato dal Comando di Polizia Locale ed acquisendo, ove possibile, la necessaria documentazione direttamente dagli uffici pubblici che la detengono e, ove ciò non fosse possibile, richiedendone l'esibizione all'interessato.

Qualora questi non ottemperino entro il termine di 15 giorni dalla richiesta decadrà dal beneficio concesso.

Art. 15 – Trattamento dei dati

Con la sottoscrizione della domanda gli interessati autorizzano, contestualmente, l'Amministrazione Comunale al trattamento dei dati nella stessa contenuti al fine specifico della concessione o diniego dei benefici richiesti.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il regolamento si compone di 16 articoli e dell'appendice 1). Le presenti norme avranno efficacia dal giorno successivo a quello in cui diverrà esecutivo l'atto

deliberativo di adozione.